

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:

“CORO BELLA CIAO DI FIESOLE - APS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Fiesole e durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Lo spirito e la prassi dell’associazione sono improntati ai valori della Costituzione Italiana.

L’associazione si prefigge di promuovere la solidarietà sociale tra individui e popoli, anche di diverse culture.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale, e svolge in via esclusiva o principale, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co.1 CTS, lettera i, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione o partecipazione ad eventi con l’esibizione del coro, su temi sociali con canti popolari in materia di lavoro e di riscatto sociale e con letture che ne inquadrino gli eventi da cui traggono origine.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e sono disponibili a partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera in base alle proprie possibilità, conoscenze e competenze e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'associazione.

Per l'ammissione alla associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato entro 60 giorni

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci o rendiconti economici ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione. Il socio può recedere dall'iscrizione tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la recessione ha effetto immediato e non prevede la restituzione della quota annuale.

Il socio che commetta, entro o fuori dall'associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'espulsione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;

Il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; è consentita non più di una delega per ciascun socio presente.

La convocazione dell'Assemblea ai singoli soci avviene mediante comunicazione scritta, cartacea o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico.

Una seconda Assemblea nell'anno deve essere inoltre convocata per la programmazione delle attività dell'associazione.

Ulteriori convocazioni saranno effettuate quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- revoca il Presidente e il Direttore Artistico del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera anche in merito a eventuali modifiche delle quote annuali proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea, con le modalità stabilite dalla stessa, per la durata di 2 anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere anche fuori del proprio ambito, purché associati.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Direttore Artistico e proporre all'Assemblea la revoca;
- nominare, sentito il Direttore Artistico, un Maestro del Coro;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi o per indegnità in conformità dell'art. 5 del presente statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- proporre l'entità delle quote associative annue;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale da sottoporre all'Assemblea.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo e Presidente).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento, o in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni e delle assemblee, redige e conserva il registro degli iscritti.

Il Segretario resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

ART. 11

(Tesoriere)

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Provvede alla tenuta del libro di cassa e predispone il bilancio consuntivo e preventivo per conto del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

ART. 12

(Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Direttore Artistico ha la titolarità delle scelte artistiche assecondando, ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il Direttore Artistico definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà inserire elementi estranei alla associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della associazione stessa.

E' facoltà del Direttore Artistico proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Maestro del Coro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie finalizzate al perseguimento degli scopi delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

Dopo l'inserimento dell'associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

ART. 17

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 18

(Assicurazione)

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20

(Tutela denominazione associazione)

La denominazione dell'associazione "CORO BELLA CIAO DI FIESOLE – APS" è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.

In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.

Art. 21

(Abrogazione)

Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.